

Comune di Assisi

P.zza del Comune, 10 - 06081 Assisi (PG)

c.f./p.i. 00313820540

Capitolato di Polizza di Assicurazione

della

Tutela Legale

TECHNOrisk s.r.l.

60125 Ancona – Via De Gasperi, n° 72

Tel 071 2814179 - Fax 071 2818834

e mail: info@technorisk.it

INDICE

DEFINIZIONI	pagina	2
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	Pagina	3
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE	Pagina	5
ALLEGATO	Pagina	9

Definizioni

ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
CONTRAENTE	La persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione
INDENNIZZO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
POLIZZA	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta alla Società.
RISCHIO	La probabilità del verificarsi del sinistro.
SCOPERTO	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia
SOCIETA'	L'impresa assicuratrice.

1 - Norme che regolano l'assicurazione in generale

1.1 – Prova del contratto

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.

1.2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'Art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza; la garanzia si interrompe alle ore 24.00 del sessantesimo giorno dalla stessa data di decorrenza e verrà riattivata dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 60° giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive.

1.3 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o telex indirizzati alla Società o al Broker a cui è assegnata la polizza.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

1.4 – Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

1.5 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La Società è inoltre tenuta alla restituzione del rateo di premio pagato e non goduto dal Contraente, al netto delle imposte governative.

1.6 – Recesso in caso di sinistro

Dopo la denuncia di ogni sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 120 giorni da darsi mediante lettera raccomandata. Nel caso di recesso da parte della Società, la stessa dovrà rimborsare al Contraente il rateo di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso.

Al fine di conteggiare nella giusta misura le tasse dovute dal Contraente per il residuo periodo di copertura, nel caso in cui la facoltà di recesso sia attivata dalla Società e all'interno del periodo di 120 giorni previsto per l'efficacia del recesso ricada la scadenza di una rata della polizza, la stessa Società si impegna, ferma la validità del recesso, ad emettere una appendice di proroga del contratto per un tempo uguale alla differenza tra il periodo di preavviso di recesso di 120 giorni ed il periodo intercorrente tra l'avviso di recesso e la scadenza della rata.

1.7 - Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell'allegato e avrà termine alla scadenza senza bisogno di disdetta.

Il contratto potrà essere rinnovato, previa rinegoziazione delle condizioni contrattuali, a norma delle leggi vigenti.

1.8 – Altre assicurazioni

Il Contraente e l'Assicurato sono esonerati dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da loro stipulate.

Nei casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile in conseguenza di polizza RC stipulata dal Contraente e/o singolo assicurato relativa all'attività dichiarata in polizza, la garanzia prevista dal presente contratto opera:

- a) ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta assicurazione per spese di resistenza e soccombenza;
- b) in eccedenza rispetto a quanto previsto nella suddetta assicurazione.

1.9 – Coassicurazione e Delega

Qualora la presente assicurazione sia ripartita tra più Assicuratori per quote determinate, ciascun Assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli Assicuratori (art. 1911 del Codice Civile).

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Assicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Assicuratrici, fatta eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato per il tramite del broker direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.

1.10 – Clausola Broker

Ad ogni effetto di legge le Parti contraenti riconoscono alla TECHNORISK s.r.l. il ruolo di cui alla legge n. 792/84, relativamente alla conclusione della presente assicurazione.

Le parti contraenti riconoscono alla TECNORISK s.r.l. il ruolo di cui alla citata legge n.792/84 relativamente alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

.In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- a) di riconoscere che tutte le comunicazioni notificate al Broker saranno considerate come notificate alla Compagnia;
- b) di riconoscere validità ed inopponibilità a tutte le comunicazioni fatte dal Broker;
- c) che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione venga effettuato dall'Assicurato al Broker che provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Società Delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori;
- d) che la gestione dei sinistri curata dalla Compagnia, sarà seguita dal Broker per conto del Contraente.

1.11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.

1.12 – Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello della sede legale dell'Assicurato/Contraente, purché nel territorio italiano, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.

1.13 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

1.14 – Rescindibilità annuale

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1.7, sebbene il presente contratto sia stipulato per una durata pluriennale è in facoltà delle Parti di rescinderlo al termine di ogni anno, con preavviso di centoventi giorni da inviarsi con lettera raccomandata.

2 - Norme che regolano l'assicurazione tutela giudiziaria

2.1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura, anticipandone le spese legali e peritali, in sede giudiziale e stragiudiziale, in sede civile e penale, per ogni grado di giudizio, per la tutela dei diritti delle persone assicurate in conseguenza di fatti colposi derivanti dal rischio assicurato.

L'assicurazione è operante per le spese rese necessarie:

- a) per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'Assicurato, per fatto illecito colposo o doloso di terzi, nell'esercizio della sua attività;
- b) per controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti colposi dell'Assicurato oppure colposi o dolosi di persone delle quali debba rispondere a norma di legge. La garanzia è prestata ad esaurimento di quanto di competenza della Società di Responsabilità Civile;
- c) per controversie in relazione a procedimenti di responsabilità formale, amministrativa, contabile e contrattuale intendendosi tra queste anche i provvedimenti amministrativi di espropriazione, occupazione o aventi in ogni caso natura oblatoria, aperti a carico dell'Assicurato in conseguenza di fatti e atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio;
- d) per controversie in relazione a procedimenti penali conseguenti a contaminazione o inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo da qualsiasi causa originati;
- e) spese di giustizia penale (art. 535 c.p.p. c.I);
- f) per la difesa in sede penale degli Assicurati quando, per ragioni di servizio, si trovino alla guida di veicoli a motore di loro proprietà o di proprietà dell'Ente;
- g) per la difesa penale in conseguenza di reati colposi e contravvenzionali conseguenti all'inosservanza delle disposizioni previste in materia di sicurezza sul lavoro per Enti Pubblici: Dlgs. 626 - 758/94 e Dlgs 494/96. Sono escluse le spese di perizia diverse da quelle miranti ad accertare e dichiarare l'idoneità e legittimità degli adempimenti, nonché le imputazioni dolose e l'applicazione della pena su richiesta delle parti così detto "patteggiamento";
- h) per la difesa da imputazioni penali dolose subordinatamente al proscioglimento in istruttoria od a seguito di sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, non costituisce reato, o per non averlo commesso, o in caso di derubricazione del reato colposo. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. La garanzia comprende anche i casi di imputazione, ai sensi della legge n° 241 / 1990, per omissioni di atti d'ufficio;
- i) la difesa in procedimenti di responsabilità patrimoniale, formale e contabile avanti al TAR e CORTE DEI CONTI determinate da colpa anche grave dell'Assicurato, nonché difesa relativamente ad addebiti in via amministrativa per pareri espressi su proposte di delibere sottoposte alla Giunta e/o Consiglio e/o determinazioni in qualità di Responsabile di Servizi (art. 53 legge 08/06/1990 n° 142). Per i fatti di cui sopra insorti per dolo dell'Assicurato la Società rimborserà le spese legali e peritali sopportate necessarie alla difesa, sempreché venga accertata al termine del procedimento con sentenza l'assenza di dolo.
 - l) per arbitrato ed azione legale nei confronti di Società Assicuratrici per polizze infortuni nei casi di morte o invalidità permanente, se stipulate dall'Ente a favore delle persone assicurate. La garanzia è prestata a far valere il diritto al risarcimento e/o la quantificazione del medesimo.

2.2 – Persone e somme assicurate

Le garanzie vengono prestate a favore di:

a) Sindaco	n. 1
b) Vice Sindaco	n. 1
c) Assessori	n. 6
d) Consiglieri	n. 20
e) Segretario Generale	n. 1
f) Dirigenti	n. 5
g) Resp. posizione organizzative	n. 8
h) Dipendenti	n. 210

Il massimo rimborso della Società per ogni sinistro è di Euro 25.000,00 senza limite per anno assicurativo.

2.3 – Rischi esclusi

La garanzia non comprende le seguenti controversie:

- a) fatto doloso dell'Assicurato salvo il caso di cui al precedente art. 2.1 lettera h) e i);
- b) responsabilità assunte ad di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate e non derivantegli per legge;
- c) rapporto di servizio e/o da vertenze sindacali con l'Ente di appartenenza;
- d) recupero crediti, diritto fiscale e tributario;
- e) rapporti con Istituti o Enti di previdenza od assistenza, con Società di Assicurazione che partecipano alle coperture del presente rischio;
- f) conflitto di interessi con l'Ente contraente;
- g) controversie tra assicurati
- h) materia contrattuale.

2.4 – Limiti territoriali

L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatesi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

L'assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale, determinate da fatti verificatesi negli altri Paesi Europei, esclusi quelli facenti parte dell'ex U.R.S.S..

2.5 – Decorrenza della garanzia

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatesi nel periodo di validità della garanzia e precisamente:

- per il recupero di danni extracontrattuali il momento del verificarsi dell'evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione. Le vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico caso assicurativo. Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti in presenza di indagini o rinvii a giudizio a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo evento o fatto.

2.6 – Garanzia pregressa e postuma

- 1) La garanzia è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato o al contraente nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere prima della stipula del contratto ma sconosciuti al momento della stipula.
- 2.a) L'assicurazione è altresì operante per imputazioni penali colpose o contravvenzionali per fatti avvenuti due anni anteriormente al perfezionamento del contratto, purché sconosciuti all'assicurato

(artt. 1892-93 C.C.). Sono escluse le imputazioni dolose anche se seguite da sentenza di assoluzione e/o patteggiamento della pena, derubricazione.

- 2.b) La garanzia è valida per 12 mesi per sinistri insorti nel periodo di assicurazione ma denunciati dopo la risoluzione del contratto, sempreché la copertura assicurativa non abbia subito interruzioni e le quote scadute siano interamente pagate. Gli assicurati che cessano dall'incarico precedentemente alla cessazione della polizza, fruiscono della garanzia postuma decennale;
- 2.c) Si conviene che in caso di decesso degli Assicurati, la Società si impegna a tenere indenni gli eredi per i sinistri di cui l'Assicurato fosse responsabile, nei limiti di cui al precedente punto 2.a).
Per i sinistri denunciati alla Società dopo la cessazione del contratto, il limite di risarcimento non si potrà superare, indipendentemente dal numero dei sinistri.

2.7 – Denuncia del sinistro e scelta del legale

L'assicurato deve, nel più breve tempo e comunque non oltre 30 giorni, denunciare alla Società qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza e far pervenire alla Società ogni atto a lui notificato.

Nella denuncia del sinistro l'Assicurato deve esporre fedelmente le cause del fatto, indicandone le circostanze di tempo e di luogo, nonché le generalità degli eventuali testimoni o delle persone interessate; nella denuncia l'Assicurato dovrà indicare alla Società un legale di sua fiducia a cui vuole sia affidata la causa.

Entro otto giorni dall'inoltro della denuncia, l'Assicurato dovrà conferire l'incarico al legale prescelto, che abbia lo studio ove ha sede l'Autorità Giudiziaria competente per la lite, rilasciandogli la necessaria procura e dandone comunicazione (entro lo stesso termine) alla Società. La Società potrà acquisire anche direttamente dal legale designato, e fino alla conclusione della vertenza, ogni utile informazione, nonché copie di atti o documenti, il tutto con dispensa del segreto professionale. Le stesse disposizioni si applicano per la scelta del consulente e/o perito.

2.8 – Vertenze affrontate dall'assicurato e responsabilità della Compagnia

La Compagnia non è responsabile dell'operato dei legali, dei consulenti e dei periti. In caso di motivato disaccordo tra l'Assicurato e la Compagnia sull'opportunità di iniziare o proseguire la vertenza, l'Assicurato ha comunque la facoltà di adire per proprio conto. Qualora l'esito della vertenza sia stato più favorevole di quello valutato dalla Compagnia, l'Assicurato può chiedere il rimborso delle spese sostenute.

2.9 – Recupero di somme – Liquidazione delle spese

La Società liquiderà all'Assicurato, solo dopo aver valutato la sussistenza della garanzia ed in presenza di regolare parcella, tutte le spese sostenute entro il limite del massimale stabilito, anche anticipandone gli importi in corso di causa.

Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla controparte a titolo di capitale, rivalutazione monetaria ed interessi, spettano integralmente all'Assicurato, mentre quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per spese, competenze ed onorari in favore dell'Assicurato, spetta alla Società nei limiti dell'esborso sostenuto anche in via di surroga secondo l'art. 1916 del Codice Civile. Le spese legali e peritali di soccombenza sono a carico della Società, anche se pattuite transattivamente, ad esaurimento di quanto è a carico eventualmente di altro assicuratore. Le spese di soccombenza vengono corrisposte sulla base del titolo giudiziale o stragiudiziale (transazione) che obbliga l'Assicurato al pagamento.

Sono a carico dell'Assicurato le somme dovute per:

- a) pene pecuniarie inflitte da un'Autorità Giudiziaria;
- b) le spese di amministrazione.

2.10 – Regolazione e conguaglio del premio

Il premio minimo viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi valutati per il conteggio del premio (retribuzioni lorde erogate corrisposte ai dipendenti, comprensive dei compensi agli amministratori) fermo restando il premio minimo indicato in polizza.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società le retribuzioni/compensi relativi all'annualità assicurativa trascorsa, pena l'applicazione di proporzionale in base al premio pagato in caso di sinistro occorso nello stesso periodo.

Le differenze passive risultanti dalla regolazione non danno luogo a rimborso del premio anticipato anche se non goduto. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'appendice di regolazione, da parte del contraente, presentata da parte della società.

Se l'assicurato non effettua nei termini prescritti il pagamento della differenza attiva dovuta, è prevista l'applicazione di proporzionale in base al premio pagato, in caso di sinistro occorso nello stesso periodo.

2.11 – Colpa grave

Relativamente al caso di accertata colpa grave viene espressamente convenuto che la relativa quota di premio, stabilita nella percentuale del 20% del premio lordo complessivo, resterà ad intero ed esclusivo carico di ciascun Assicurato.

Per le anzidette quote individuali di premio, il Contraente verserà quanto dovuto alla Società e, quindi, provvederà a recuperare le relative somme dagli interessati anche mediante trattenuta nella retribuzione.

A L L E G A T O
(Costituente parte integrante della presente polizza)

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

- 1) **Contraente:** Comune di Assisi
- 2) **Durata contrattuale:** Anni tre
- 3) **Decorrenza:** 31 maggio 2006
- 4) **Scadenza:** 31 maggio 2009
- 5) **Prima rata sino al:** 31 maggio 2007
- 6) **Categorie assicurate:** come esposto al punto 2.2
- 7) **Somme assicurate:** come indicato al punto 2.2
- 8) **Retribuzioni lorde comprensive dei compensi degli Amministratori Euro 5.200.000,00**

PREMIO ALLA FIRMA

Netto	Accessori	Imposta	Lordo
€	€	€	€

PREMIO ANNUO

Netto	Accessori	Imposta	Lordo
€	€	€	€

9) **Consenso al trattamento dei dati personali:** Le parti, ai sensi della Legge 31.12.1996 n° 675, autorizzano al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, il Contraente, la Società e il Broker.

10) **ACCETTAZIONE:** La Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n° del pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° del, dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando di gara ed il presente Capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenuti.

La Società

Il Contraente

Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.6 - Recesso del Contratto

Art. 1.7 - Durata del Contratto

Art. 1.10 - Broker

Art. 1.12 - Foro competente

Data _____

La Società

Il Contraente
